



COPIA

COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 117 Del 02/07/2021	Oggetto: Atto di Indirizzo per domanda di concessione temporanea per diportisti residenti – Porto di Ponza
--	---

L'anno Duemila ventuno il giorno due del mese di luglio alle ore 12.00 nella Casa Comunale- convocata dal Sindaco secondo le solite modalità, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
FRANCESCO FERRAIUOLO <i>Sindaco</i>		X
GIUSEPPE MAZZELLA <i>Assessore e Vice-Sindaco</i>	X	
MICHELE NOCERINO <i>Assessore</i>	X	
GIANLUCA DE MARTINO <i>Assessore</i>	X	
GENNARO DI FAZIO <i>Assessore</i>	X	
TOTALE	4	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca, che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il vice Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

-che l'Isola di Ponza, unitamente alle altre isole dell'arcipelago pontino, è ubicata lungo le principali direttrici parallele alla costa tirrenica italiana di collegamento con tutte le città a prevalente attività turistico-ricreative, compresa la balneazione, nonché con tutte le realtà portuali afferenti.

-che in reazione a ciò, anche per il proprio carattere naturalistico che ne connota l'originale bellezza ed amenità, è meta di numerosi frequentatori che la raggiungono con propri mezzi nautici da diporto;

-che in relazione a detti volumi di traffico diportistico deve evidenziarsi che l'attuale organizzazione circa la possibilità di ormeggio in termini di sicurezza è data dalla sola realtà del porto di Ponza, ove si riscontra la presenza, nel periodo della balneazione, di una serie di pontili mobili dotati dei relativi servizi (acqua, fornitura di energia elettrica ed assistenza) afferenti numerose concessioni demaniali marittime tutte rilasciate in epoca antecedente al 2011;

-che nelle restanti parte del Porto borbonico l'ormeggio viene svolto esclusivamente a mezzo dell'ancora in dotazione del mezzo nautico da diporto, alla fonda, in alcune spazi portuali regolamentati da ordinanza della Capitaneria di Porto;

-che relativamente a detta condizione si evidenzia che per le caratteristiche morfologiche proprie, l'isola, stante anche la interdizione all'accesso alla spiaggia di Chiaia di Luna, è scarsamente dotata di arenili liberamente fruibili che costituiscono condizioni di deterrenza all'ospitalità turistica, soprattutto nel periodo della balneazione;

-che detta condizione è ulteriormente aggravata per effetto dei pesanti vincoli imposti alla costa dall'Autorità di Bacino a mezzo di Piano di Assetto Idrogeologico approvato dalla Regione Lazio con DCRL n. 17 del 04.04.2012 in attuazione delle previsioni della L.R. n. 39/96 e del D.Lgs 152/2006;

-che per il superamento di tali condizioni, allo scopo di implementare e tutelare i diportisti residenti, nello spirito di una grande apertura al godimento del nostro mare, si è posta la necessità e l'obiettivo di riqualificare e riorganizzare l'intera area antistante la spiaggia di S. Antonio; per cui un ragionato interessamento delle diverse possibili localizzazioni potrà formare un sistema di ormeggi finalizzati alla ospitalità e sicurezza dei natanti da diporto;

-che, appunto, tale dotazione di aree marine attrezzate per l'ormeggio contribuirebbe, non poco, all'implementazione dell'offerta turistica con evidenti positive ricadute a livello economico ed occupazionale.

-che stante l'assenza di aree marine idoneamente attrezzate, allo stato, tenuto conto della insufficienza di punti di ormeggio all'interno del porto di Ponza, un consistente numero di natanti ormeggia liberamente all'ancora in zone di mare non definite;

-che la realizzazione di un "campo di ormeggio" contribuisce non poco alla preservazione dei fondali marini in quanto il posizionamento dei punti di ormeggio a mezzo di corpi morti collocati sul fondo eviterebbe la possibilità dell'utilizzo dell'ancora che, come noto, per effetto del moto ondoso e dell'azione dei venti sull'imbarcazione, spesso subisce il trascinarsi, o "scarroccio", provocando l'aratura del fondale a danno, ove presente, della flora e/o della fauna marina.

Considerato che stante le reiterate sollecitazioni è difficoltà da parte di residenti dell'Isola con propri mezzi nautici al ricovero e sosta degli stessi, al fine di valutare l'opportunità di adottare misure di natura eccezionale, atte a garantire i necessari livelli di sicurezza all'ormeggio dei natanti da diporto;

Richiamato, a riguardo, l'art. 19, comma 3, del regolamento regionale n. 12.08.2016 n. 19 che dispone quanto segue: "In casi eccezionali i Comuni possono provvedere, nelle more dell'approvazione e/o dell'adeguamento dei PUA comunali, al rilascio di concessioni temporanee di durata pari o inferiore alla stagione balneare, ferma restando l'acquisizione dei pareri, nulla-osta o altri atti di assenso previsti dalla normativa vigente. Tali

concessioni sono subordinate al deposito di una cauzione a garanzia della rimozione delle opere al termine di ciascuna stagione”.

Visto in particolare l’art. 2, comma 1, lett. d) del citato regolamento regionale che individua, tra le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative, i “punti di ormeggio” come definiti all’art. 2, comma 1 del DPR 509/1997, i cui requisiti sono decritti all’art. 8 dello stesso regolamento;

Ritenuto che sussistono le condizioni di particolarità ed eccezionalità, come meglio sopra evidenziate;

Ritenuto di adottare specifiche determinazioni in merito;

Visti e Richiamati:

-il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e s.m.i.;

-il regolamento di Attuazione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. n. 328 de 15.02.1952;

-il D.Lgs 31.03.1998 n. 112 “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti locali in attuazione del capo I della L. 15.03.1997 n. 59, ed in particolare l’art. 105, comma 2, lett. f) che conferma alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo di zone diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;

- l’art. 77 comma 2, lett. b) della L.R. 06.08.1999 n. 14 con cui la Regione Lazio ha delegato ai comuni costieri l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i provvedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca delle concessioni sulle aree del litorale marittimo e su quelle demaniali immediatamente prospicienti, quando l’autorizzazione abbia finalità turistiche e ricreative;

-la D.G.R.L. n. 1161 del 30.07.2001, come integrata e modificata con le D.G.R.L. n. 373 del 24.04.2003 recante “linee guida per l’effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della L.R. n. 14/1999 “che definisce le funzioni amministrative riservate ai Comuni e le modalità operative, con particolare riferimento al PUA ed al divieto di rilasciare nuove concessioni demaniali prima della sua definitiva approvazione;

-il capo VI della L.R. 06.08.2007 n. 13 con particolare riferimento all’art. 47 che conferisce ai comuni, nel cui territorio sono comprese aree demaniali marittime, di provvedere al rilascio, alla decadenza e alla revoca, nonché a qualsiasi variazione, delle concessioni delle aree marittime, comprese quelle immediatamente prospicienti, quando l’utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative;

-il Regolamento Regionale 12.08.2016 n. 19 recante: “disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative” con il quale sono stati individuati, ai sensi dell’art. 52, comma 1, della L.R. 13/2007, le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative;

-la Legge 30.12.2018 n. 145 nella parte che detta disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime;

Visto:

- il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

-il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

Dato atto che il parere di regolarità contabile non è dovuto;

Con votazione unanime, resa secondo le modalità di legge

D E L I B E R A

per le motivazioni meglio espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte quali parti integranti del presente provvedimento:

- 1) di stabilire, per le finalità di cui in premessa, in via sperimentale e del tutto eccezionale, di procedere al rilascio di concessioni demaniali stagionali per l'installazione, il mantenimento e la gestione di un "campo di ormeggio" per natanti da diporto per diportisti residenti senza scopo di lucro;
- 2) di demandare al responsabile dell'Ufficio demanio marittimo ad individuare nell'area marina antistante la spiaggia di S. Antonio – Porto di Ponza il sito nel quale dare corso, alla sperimentazione di cui in premessa e provvedere, eccezionalmente, nei limiti temporali predetti, all'approntamento di un "campo di ormeggio" da attrezzare secondo quanto previsto all' art. 8, del regolamento regionale n. 12.08.2016 n. 19;
- 3) di stabilire che l'affidamento delle concessioni di per l'installazione, il mantenimento e la gestione dei specchi acquei (settori) di cui al precedente punto 3) per l'approntamento di "campi di ormeggio", sarà effettuato a favore di soggetti economici diversi, in possesso dei prescritti requisiti, previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica, con l'emanazione di apposito avviso pubblico, ai sensi dell'art. 18 del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione di cui al DPR 15.02.1952 n. 328, oltreché dell'art. 53-bis, comma 3, della L.R. n. 13/2007 e s.m.i.;
- 4) di stabilire che i soggetti concessionari saranno tenuti al rispetto di quanto previsto all'art. 8, commi 1, 5 e 6 del regolamento regionale 12.08.2016 n. 19, alla segnalazione dello specchio acqueo a mezzo di boe luminose, all'installazione di quanto previsto nella disposizione/ordinanza del Servizio Urbanistica e Demanio Marittimo prot. 2993 del 19.04.2019 e potranno offrire, nel caso in cui ne ricorrano le condizioni, i servizi di cui al comma 2 dello stesso art. 8;
- 5) di stabilire che al cessare della stagione balneare, i concessionari dovranno procedere alla completa rimozione dei sistemi ed elementi posti in essere per la realizzazione del "campo di ormeggio";
- 6) di dare mandato al Responsabile del Servizio Urbanistica e demanio Marittimo per l'attuazione di quanto connesso alla presente deliberazione, nel rispetto delle previsioni dell'art. 19, comma 3 del regolamento regionale 12.08.2016 n. 19 e della normativa vigente, ivi compreso il rilascio della concessione demaniale e l'acquisizione di una cauzione a garanzia della rimozione delle opere;
- 7) di dare mandato al medesimo per la trasmissione della presente Deliberazione all'Agenzia del Demanio, alla Regione Lazio (aree competenti) alla Capitaneria di Porto di Gaeta, all'ufficio Circondariale Marittimo di Ponza, all'Agenzia delle Dogane, alla Guardia di Finanza e Comando Stazione Carabinieri di Ponza per la opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'A.C.
- 9) di dichiarare, con separata ed unanime votazione resa nelle forme di legge, stante l'urgenza di provvedere, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Sig. **Mario Pietroniro**



-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. **Raffaele Allocca**



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Segretario Comunale
f.to Sig. Giuseppe Mazzella	f.to Dott. Raffaele Allocca



Il sottoscritto Segretario Comunale Allocca Raffaele, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. _____ a partire dal _____, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267

che la presente deliberazione è:

Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000

Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, lì

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

